

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VECCHI, SANTINI e CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1989

Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente provvedimento ci si propone di modificare le normative concernenti il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza per consentire ai partiti e alle associazioni, che svolgono attività senza scopo di lucro ma a fini assistenziali, di potere organizzare tali attività.

Per quel che attiene in particolare alle attività organizzate in questo campo dai partiti politici si evidenzia:

che le attività varie, anche di carattere culturale e folkloristico, che hanno luogo nell'ambito delle feste che vari partiti politici organizzano e a scopo propagandistico e al fine di provvedere all'autofinanziamento sono operazioni che si svolgono nell'ambito della

propria attività istituzionale, senza che ciò comporti una distinta organizzazione di beni e di personale;

che per una serie di giochi a premi esplicitanti nell'ambito delle manifestazioni suddette non può certo parlarsi di gioco d'azzardo, e ciò sia per l'esiguità del costo del biglietto, sia per l'esiguità dei singoli premi attribuibili, sia, soprattutto, perchè scopo essenziale dei vari giochi è quello di intrattenere e divertire i partecipanti alle feste, mentre il ricavato dei giochi contribuisce a coprire le spese di organizzazione delle feste stesse;

che, fra i vari giochi a premi organizzati nell'ambito di dette feste, è in uso, in alcuni luoghi, svolgere anche il gioco della «tombola», inteso nel senso più popolare, tradizionale

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e familiare da attribuirsi a detto gioco, che ha luogo, sia per quel che si riferisce alla vendita delle cartelle, sia per quel che si riferisce alla estrazione dei numeri, sia per quel che si riferisce alla esposizione ed assegnazione dei premi, sempre solo ed esclusivamente nell'ambito della festa stessa, con premi, peraltro, che mai consistono in somme di denaro, ma sempre ed esclusivamente in beni in natura per lo più di minimo valore;

che tutte le feste di ciascun partito politico, anche sezionali, che notoriamente si svolgono nei diversi quartieri di una stessa città in tempi

diversi, fanno capo in realtà alle federazioni provinciali, organismi rappresentativi di ciascun partito a livello locale, usufruiscono di una stessa organizzazione, delle stesse strutture, degli stessi mezzi e soprattutto dipendono da un unico responsabile.

Tutto ciò evidenziato e considerato, appare opportuno legislativamente riconoscere che l'insieme delle «tombole» in dette feste organizzate, anche se svolte in luoghi e tempi diversi, costituisce un tutto unico facente capo ad un unico responsabile, regolamentando la materia specifica con apposita disposizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - 1. I circoli ricreativi, culturali e sportivi aderenti o affiliati ad enti morali o ad associazioni nazionali, le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, modificato dal decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, ed i partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali o regionali possono, allo scopo di raccogliere fondi per il perseguimento dei propri fini, liberamente organizzare tombole.

2. Le tombole organizzate dagli enti di cui al comma 1, con eccezione di quelle di cui al comma 6, devono svolgersi nei locali dei circoli o dei partiti promotori, fra i soci degli stessi e loro familiari, e l'ammontare delle cartelle da distribuire non può superare l'importo di lire 5.000.000 settimanali, lire 20.000.000 mensili, lire 50.000.000 per anno solare.

3. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si effettua e ai comuni limitrofi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno o almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione, quando questa è limitata ad alcuni periodi dell'anno, i circoli ed i partiti devono comunicare al competente intendente di finanza il valore complessivo delle cartelle da distribuire nei limiti di cui al comma 2.

5. L'intendente di finanza competente sospende per un massimo di tre mesi le manifestazioni dei circoli e dei partiti che dovessero superare i limiti previsti al comma 2.

6. Non sono soggette ai limiti e alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 le tombole organizzate dai partiti politici nell'ambito delle

feste che gli stessi organizzano per il conseguimento dei propri fini istituzionali e a scopo di autofinanziamento, purchè:

a) si svolgano esclusivamente all'interno delle feste stesse;

b) le cartelle ed in genere i biglietti di partecipazione al gioco siano distribuiti esclusivamente all'interno della festa e nel padiglione in cui il gioco è organizzato;

c) i premi consistano in cose mobili, con le esclusioni di cui al comma 11;

d) il valore dei premi stessi non sia tale da poter configurare, secondo la comune valutazione economica, azzardo.

7. A qualsiasi fine legale e fiscale, responsabile della organizzazione e della gestione di dette tombole si considera il segretario della federazione provinciale territorialmente competente o la corrispondente struttura di partito a livello locale; a questo fine entro il 15 gennaio di ogni anno deve essere rimessa al competente intendente di finanza unica dichiarazione di assunzione di responsabilità, sottoscritta dal segretario provinciale competente.

8. I circoli ed i partiti politici di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare all'intendenza di finanza competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il numero delle tombole organizzate, il ricavato lordo della vendita delle cartelle e l'ammontare dei premi corrisposti in ogni settimana, in ogni mese e nell'intero anno solare precedente.

9. Il Ministero delle finanze può abilitare gli enti e le associazioni nazionali di cui al comma 1 ad esercitare controlli sui circoli aderenti o affiliati per verificare la correttezza della applicazione delle presenti norme e, in caso di accertate violazioni, revocare l'autorizzazione dell'adesione o della affiliazione.

10. L'intendente di finanza può autorizzare, previo nulla osta del prefetto:

a) lotterie promosse e dirette dagli enti o dalle associazioni di cui al comma 1 e dai circoli loro associati o affiliati, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 60.000.000. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia in cui la lotteria si svolge;

b) pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti dagli enti o dalle associazioni di cui al comma 1 e dai circoli loro associati o affiliati, purchè il ricavato non ecceda la somma di lire 30.000.000 e l'operazione sia limitata al territorio del comune.

11. I premi delle operazioni previste alle lettere a) e b) del comma 10 devono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

12. Le autorizzazioni di cui al comma 10 possono essere rilasciate anche ai partiti politici, rappresentati nelle Assemblee nazionali o regionali; per tali autorizzazioni non è richiesto il nulla osta del prefetto nè valgono le limitazioni territoriali e di somma di cui alle lettere a) e b) del comma 10.

13. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina quante operazioni di quelle indicate al comma 10 possono essere realizzate».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Sono esenti da tale tassa le lotterie, le pesche o banchi di beneficenza previsti nello stesso articolo il cui importo non superi, rispettivamente, la somma di lire 10.000.000 e lire 5.000.000».

2. Dopo il terzo comma dello stesso articolo 41 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, è aggiunto il seguente:

«Nessun tributo è dovuto sul ricavato della vendita delle cartelle delle tombole e sui premi corrisposti ai vincitori».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.